

REGOLAMENTO (CEE) N. 3599/90 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1990

relativo all'indennizzo dei danni causati dalla sospensione della pesca della sogliola praticata nel 1989 dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, terzo comma,

considerando che la pesca della sogliola nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, praticata nel 1989 da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro o registrati in uno Stato membro, è stata sospesa con regolamento (CEE) n. 3718/89 della Commissione⁽³⁾; che, al momento della sospensione della pesca, alcuni Stati membri non avevano esaurito il loro contingente e che il danno subito da tali paesi non è stato compensato integralmente da uno scambio di contingente o da qualsiasi altra misura;

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 493/87 della Commissione, del 18 febbraio 1987, che stabilisce le modalità dettagliate da adottare per l'indennizzo dei danni occasionali dall'interruzione di talune attività di pesca⁽⁴⁾, occorre determinare, in base alle cifre e ad altre informazioni di cui dispone la Commissione:

- a) gli Stati membri che, a causa della sospensione di tale pesca, hanno subito un danno il quale non sia stato compensato integralmente mediante uno scambio di contingenti o facendo ricorso ad altre misure, nonché la portata del danno medesimo;
- b) gli Stati membri che hanno pescato in eccesso rispetto ai contingenti loro assegnati ed il volume di tali eccedenze;

- c) le riduzioni da apportare ai contingenti degli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso;
- d) le maggiorazioni da apportare ai contingenti degli Stati membri danneggiati;
- e) la data o le date in cui entrano in vigore le maggiorazioni e le riduzioni;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono indicati nell'allegato:

- a) gli Stati membri che sono stati danneggiati dall'interruzione della pesca della sogliola praticata nel 1989 nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, nonché l'entità del danno subito;
- b) gli Stati membri che hanno effettuato catture in eccesso rispetto ai contingenti di sogliola loro assegnati per il 1989 nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, nonché l'entità delle catture in eccesso;
- c) le maggiorazioni dei contingenti degli Stati membri di cui alla lettera a), le riduzioni dei contingenti degli Stati membri di cui alla lettera b) e le date di applicazione di tali maggiorazioni e riduzioni.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1990.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.⁽³⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 21.⁽⁴⁾ GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 13.